

Nota informativa sulla documentazione necessaria per le imprese operative durante l'emergenza Covid-19

Avvio dei controlli

Alcune imprese della filiera legno-energia hanno proseguito o ripreso le proprie attività successivamente all'emanazione del [DPCM 22 marzo 2020](#) e/o del [DPCM 10 Aprile 2020](#).

Le imprese che hanno continuato a lavorare, oltre che quelle tuttora attive, possono essere chiamate dalle Autorità preposte a dimostrare la sicurezza dei lavoratori anche rispetto al rischio legato all'emergenza Covid-19, nonché la legittimità del proprio operato alla luce di quanto disposto dai due DPCM sopra richiamati. In particolare, i controlli possono interessare retroattivamente anche le attività condotte tra il 23 marzo e il 13 aprile 2020 sulla base della comunicazione inoltrata al Prefetto competente.

AIEL ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in materia e informare i propri associati di quali documenti siano stati richiesti durante alcuni controlli che hanno interessato la filiera legno-energia.

Adempimenti datoriali per la valutazione del rischio per l'emergenza Covid-19

Per tutte le imprese attualmente operative, i controlli mirano a verificare che l'attività sia condotta garantendo la sicurezza dei lavoratori. A questo scopo, è necessaria la seguente documentazione:

- Documento di avvenuta formazione/informazione¹ dei dipendenti con data di consegna e firma di ricevuta dei dipendenti stessi;
- Documento comprovante l'avvenuta consegna dei DPI specifici e dei sanificanti per superfici;
- Fatture comprovanti l'acquisto dei DPI;
- Piano di intervento che attesti le procedure interne atte a garantire la sicurezza ai dipendenti²;
- DVR aggiornato³ con riferimento alle procedure interne atte alla gestione dell'emergenza.

Chiaramente, il piano di intervento deve essere attuato e monitorato, garantendo la sicurezza dei dipendenti in conformità con le prescrizioni in materia di sicurezza.

¹ Dal 23 marzo e fino al 13 aprile 2020, il riferimento per i protocolli da adottare consisteva nel "[Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)", così come indicato dal DPCM 22 Marzo 2020 (art. 1, comma 3). Dal 14 aprile, le imprese in attività sono tenute al rispetto delle norme igienico-sanitarie descritte agli Allegati 4 e 5 del DPCM 10 Aprile 2020 e sono altresì tenute a seguire le raccomandazioni di cui all'art 1, comma 1, lettera ii), punti a)-d).

² Secondo la [Nota n. 89 del 13 marzo 2020](#) dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tale documento dovrebbe essere redatto con il supporto del medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS. Deve quindi essere redatto nell'ambito della "riunione periodica" di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008.

³ Per mezzo della Nota n. 89 del 13 marzo 2020, Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso sull'aggiornamento del DVR sottolineando che "è opportuno che le misure [di sicurezza straordinariamente adottate], pur non originando la classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008".

Documentazione necessaria ad attestare la legittimità dell'attività in relazione alle disposizioni dei DPCM

Per le imprese che hanno proseguito le proprie attività tra il 23 marzo e il 13 aprile in base all'art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 22 marzo 2020 e/o che le stanno proseguendo in base dell'articolo 2, comma 3 del DPCM 10 aprile 2020, i controlli potranno avere lo scopo di verificare anche l'effettiva funzionalità dell'attività alla continuità delle filiere consentite dai DPCM sopracitati. A tal fine, risulterà necessario esibire:

- Comunicazione/i al/i Prefetto/i effettuate in base all'art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 22 marzo 2020;
- Elenco dei clienti serviti nel periodo di riferimento del decreto;
- Documentazione attestante le richieste di fornitura (contratti di fornitura, richieste di fornitura);
- Documenti di trasporto e fatture relative alle consegne effettuate nel periodo di riferimento.

Limiti e aggiornamenti del presente parere

Le indicazioni qui riportate sono espresse sono redatte in base alle informazioni disponibili al momento del rilascio della presente nota (16/04/2020).

Tutti i provvedimenti governativi emanati a fronte dell'emergenza sanitaria internazionale sono disponibili all'indirizzo <https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>

La presente nota informativa è riferita in via esclusiva ai contenuti ivi richiamati: resta pertanto esclusa ogni valutazione rispetto a ulteriori provvedimenti emanati da specifiche Autorità amministrative territoriali quali Regioni, Province, Comuni, ecc.